



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

Visto l'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

Considerato che le sopracitate norme impongono che entro il 12 maggio 2013, le imprese iscritte ed attive alla data del 12 maggio 2012, devono aggiornare la propria posizione;

Considerato altresì che il comma 2 dell'articolo 11 del primo citato decreto e 2 dell'articolo 11 del secondo citato decreto consentono ai soggetti che ne facciano richiesta, e che risultassero iscritti ai rispettivi ruoli alla data del 12 maggio 2012, ed inattivi a detta data, di transitare nell'apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative sempre entro il 12 maggio 2013;

Tenuto conto della coincidenza di detti adempimenti con altre incombenze a carico delle imprese nel medesimo periodo;

Ritenuto pertanto opportuno posticipare tali date al 30 settembre 2013.

DECRETA



## Art. 1

### *(Proroga dei termini)*

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59", sono definitivamente fissati al 30 settembre 2013.
2. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" sono definitivamente fissati al 30 settembre 2013.
3. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" è definitivamente fissato al 30 settembre 2013.
4. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" è definitivamente fissato al 30 settembre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

F.to Corrado Passera

Roma, lì 23 aprile 2013